

LE BREVI DI

1. Le persone disabili (o chi per loro) devono presentare all'Inps entro il **31 MARZO LA DICHIARAZIONE** che certifichi se nell'ultimo anno vi sia stato o no ricovero in strutture.

2. La Legge 13/89 prevede l'erogazione annuale di **CONTRIBUTI PER L'ELIMINAZIONE DI BARRIERE ARCHITETTONICHE** negli edifici privati. I contributi possono essere concessi per interventi su immobili privati già esistenti ove risiedono in forma effettiva, stabile ed abituale disabili con menomazioni o limitazioni funzionali permanenti. I contributi vengono concessi anche per l'acquisto di attrezzature finalizzate a rimuovere gli ostacoli all'accessibilità su immobili adibiti a centri o istituti residenziali per l'assistenza. L'entità del contributo viene determinata sulla base delle spese sostenute e comprovate, per un massimo di € 7.101,28. La richiesta di contributo va fatta, entro il 01 marzo, su apposito modulo, ritirato presso gli uffici del Comune, della Regione Piemonte, o scaricati dal sito della Regione



PER IL 2011...

Alcuni numeri fa un genitore aveva lanciato un appello affinché più persone si avvicinassero al mondo del volontariato. Oggi quell'appello viene rafforzato da tutti i genitori della redazione del nostro giornale. Essi si auspicano che più persone entrino, a far parte del mondo del volontariato e che tra queste persone ci siano giovani, con idee nuove e entusiasmi nuovi.

IL FUTURO È IN MANO AI GIOVANI.

CONSORZIO MONVISO SOLIDALE
COORDINAMENTO GENITORI HANDICAP

LO SAI CHE...?

Si

ricorda che gli **SPORTELLI
INFORMAHANDICAP** sono aperti:



SAVIGLIANO
GARESIO MARTINA

- Corso Roma 113

telefono 0172/710811

e-mail savigliano.handicap@monviso.it

giovedì dalle 10,00 alle 12,00

Anche un orologio fermo
segna l'ora giusta due volte
al giorno.

FOSSANO
ROSSO SONJA

- Corso Trento 4

telefono 0172/698412

e-mail sportello.fos@monviso.it

Martedì dalle 10,00 alle 12,30

Giovedì dalle 14,00 alle 17,00

Venerdì dalle 10,00 alle 12,30



La sede di: SALUZZO

- Via Vittime di Brescia-

telefono 0175/210711

garantisce contatto telefonico con le
sedi di Fossano e Savigliano,
tramite l'Ufficio Relazioni con il
Pubblico (URP)

01/2011

LO SAI CHE...?

C I S O N O
MODIFICHE ALLA
LEGGE 104/1992:
ECCO LE CIRCOLA-
RI.

Il 9 novembre 2010 è stata pubblicata il Gazzetta Ufficiale la Legge 183/2010 (il cosiddetto Collegato Lavoro) che contiene nuove disposizioni sui permessi lavorativi a favore dei dipendenti che assistono familiari con handicap grave.

L'articolo 24 modifica, infatti, la Legge 104/1992 che, in origine, ha introdotto quelle agevolazioni. L'INPS, l'Istituto previdenziale che assicura gran parte dei lavoratori privati, ha prontamente diramato le proprie disposizioni con una specifica e articolata Circolare (3 dicembre 2010, n. 155), a cui è seguita la Circolare del Dipartimento Funzione Pubblica n. 13 del 6 dicembre 2010.

GLI AVENTI DIRITTO

Ambedue le Circolari ricordano che - in base al nuovo dettato normativo - **hanno ora diritto ai permessi lavorativi i parenti e gli affini entro il secondo grado** (figli, nonni, suoceri, cognati ecc.) oltre al coniuge (... e non più terzo grado, come in precedenza)

Solo in particolari condizioni le agevolazioni possono essere estese ai parenti e affini di terzo grado della persone con disabilità da assistere. Queste "eccezioni" sono fissate dall'articolo 24 della citata Legge 183: nello specifico i genitori o il coniuge della persona in situazione di disabilità grave abbiano compiuto i sessantacinque anni di età oppure siano anche essi affetti da patologie invalidanti o siano deceduti o mancanti.



LO SAI CHE...? notizie in breve

NOVITÀ: INVALIDITÀ, ACCERTAMENTI SANITARI E PERSONE CON SINDROME DI DOWN

Una lunga azione di pressione unita ad un'efficace campagna di comunicazione promosse da alcune associazioni di familiari di persone con sindrome di Down, ha sortito un risultato insperato presso INPS relativamente agli accertamenti sanitari cui questi sono soggetti ai fini del riconoscimento dell'invalidità civile.

All'INPS, come noto, sono affidati i compiti di verifica ordinaria su tutti i verbali di accertamento dell'invalidità, nonché la verifica sulla permanenza dei requisiti sanitari (es. Piano straordinario di controllo sulle cosiddette "false invalidità").

Dopo le polemiche e le interrogazioni parlamentari insorte dopo l'emanazione, da parte di INPS, di Linee guida operative sull'invalidità civile che rivedono fra l'altro, per via amministrativa, i requisiti per l'ottenimento dell'indennità di accompagnamento già fissati dal Legislatore, l'Istituto dirama il 9 dicembre 2010 il Messaggio 31125 in cui fornisce indicazioni rispetto alle persone con sindrome di Down.

Quali novità Precisa innanzitutto l'INPS che *"nei confronti dei soggetti affetti da sindrome di Down, interessati da accertamenti sanitari per invalidità civile, deve essere riconosciuto il diritto all'indennità di accompagnamento."*

Primo effetto: viene riconosciuto - unico caso nel panorama dell'invalidità civile - un automatismo fra una specifica patologia e la concessione dell'indennità di accompagnamento.

La seconda indicazione del Direttore generale di INPS è altrettanto interessante: sia in fase di verifica ordinaria (quella che segue l'accertamento dell'invalidità da parte della Commissione ASL) che in fase di verifica sulla permanenza dei requisiti sanitari (es. verifiche straordinarie) *"deve essere applicato, ove possibile, il DM 2 agosto 2007 (...) anche su base meramente documentale, gli interessati devono essere esclusi da qualsiasi visita di controllo sulla permanenza dello stato invalidante (...)."*



· ricovero a tempo pieno di un disabile in situazione di gravità in **stato vegetativo** persistente e/o con prognosi infausta a breve termine;


· ricovero a tempo pieno di un **minore con disabilità** in situazione di gravità per il quale risulti documentato dai sanitari della struttura ospedaliera il **bisogno di assistenza da parte di un genitore** o di un familiare, ipotesi già prevista per i bambini fino a tre anni di età (Circolare n. 90 del 23 maggio 2007, p. 7).

LA CONTINUITÀ E L'ESCLUSIVITÀ DELL'ASSISTENZA

Veniamo all'aspetto che avrà **maggiori ricadute operative**. Le due Circolari prendono atto che il Legislatore ha **abrogato i requisiti della continuità e dell'esclusività** quali presupposti necessari ai fini del godimento dei permessi in argomento da parte dei beneficiari. *"Pertanto - conferma INPS - oltre al requisito della convivenza, già eliminato dall'art. 20 della suddetta legge 53/2000, anche la "continuità" e l' "esclusività" dell'assistenza, non sono più elementi essenziali ai fini del godimento dei permessi di cui all'art. 33 della legge 104/92."* concessione e la decadenza

Il nuovo comma 7-bis dell'articolo 33, legge 104/92, prevede espressamente la decadenza, per il lavoratore, dal diritto a beneficiare dei tre giorni di permesso,

"qualora il datore di lavoro o l'INPS accerti l'insussistenza o il venir meno delle condizioni richieste per la legittima fruizione dei medesimi diritti".



Va ricordato che gli assicurati INPS quando richiedono i permessi, firmano una **dichiarazione di responsabilità** in cui si impegnano a comunicare **entro 30 giorni** dall'avvenuto cambiamento, le eventuali variazioni delle notizie o delle situazioni autocertificate nel modello di richiesta ed in particolare:

- eventuale ricovero a tempo pieno della persona disabile in condizione di gravità;
- revoca del giudizio di gravità della condizione di disabilità da parte della Commissione medica competente;
- modifiche ai periodi di permesso richiesti;
- eventuale decesso del disabile.

Cosa succede ora e cosa fare.

Sotto il profilo operativo, sia INPS che Dipartimento (cioè tutte le Amministrazioni pubbliche) applicheranno i nuovi criteri (entrati in vigore il 24 novembre 2010) nell'analisi di tutte le nuove richieste.

L'aspetto di maggiore cambiamento riguarda le richieste già evase e i permessi già concessi prima del 24 novembre 2010, che dovranno essere **riesaminate**.

La possibilità di estendere dal secondo al terzo grado di parentela/affinità la concessione dei permessi si verifica anche nel caso in cui anche uno solo dei soggetti menzionati (coniuge, genitore) si trovi nelle situazioni di assenza, decesso, patologie invalidanti.



Quindi, ad esempio, se in una famiglia uno solo dei due genitori è affetto da una patologia invalidante, mentre l'altro non lo è e non ha più di 65 anni, un parente o un affine di terzo grado può comunque godere dei permessi.

PARENTI E AFFINI— ricordiamo chi sono

Il rapporto di parentela e quello di affinità sono definiti dal codice civile. Art. 74 c.c.: "La parentela è il vincolo tra le persone che discendono da uno stesso stipite"; art. 78 c.c.: "L'affinità è il vincolo tra un coniuge e i parenti dell'altro coniuge".


Quindi sono:

- parenti di primo grado: genitori, figli;
- parenti di secondo grado: nonni, fratelli, sorelle, nipoti (figli dei figli);
- parenti di terzo grado: bisnonni, zii, nipoti (figli di fratelli o sorelle), pronipoti in linea retta.
- affini di primo grado: suoceri, nuora, genero;
- affini di secondo grado: cognati;
affini di terzo grado: zii acquisiti, nipoti acquisiti.

PATOLOGIE INVALIDANTI

L'INPS e il Dipartimento entrano anche nel merito della definizione di "patologie invalidanti", cioè la condizione che dà luogo alla possibilità di estendere dal secondo al terzo grado di parentela/affinità la concessione dei permessi.

Queste sono:



- le patologie acute o croniche che determinano permanente riduzione o perdita dell'autonomia personale, ivi incluse le affezioni croniche di natura congenita, reumatica, neoplastica, infettiva, dismetabolica, post-traumatica, neurologica, neuromuscolare, psichiatrica, derivanti da dipendenze, a carattere evolutivo o soggette a riacutizzazioni periodiche;
- le patologie acute o croniche che richiedono assistenza continuativa o frequenti monitoraggi clinici, ematochimici e strumentali;
- le patologie acute o croniche che richiedono la partecipazione attiva del familiare nel trattamento sanitario.

IL REFERENTE UNICO PER L'ASSISTENZA

La Legge 183 ha sottolineato come non possano essere concessi i permessi mensili ex Legge 104/1992, a più di un lavoratore dipendente per l'assistenza alla stessa persona con disabilità grave. Già in precedenza era chiaro che il limite di tre giorni mensili era riferito a ciascuna persona disabile. Dipartimento e INPS interpretano tale indicazione come un **divieto all'alternatività fra più beneficiari**. Di fatto, agevolmente, si sostanzia nel divieto di dividere i permessi fra aventi diritto (es. due giorni all'uno, e uno all'altro).

GENITORI CHE ASSISTONO FIGLI IN SITUAZIONE DI DISABILITÀ GRAVE

Correttamente INPS e Dipartimento sottolineano come la nuova norma abbia impresso un maggior rilievo alla particolarità del rapporto genitoriale dettando specifiche norme per i genitori che assistono un figlio in situazione di disabilità grave.

La prima novità risiede nell'opportunità per i genitori di minori di tre anni di fruire anche i **tre giorni di permesso**, in alternativa alle altre due forme di agevolazione già previste e cioè il **prolungamento del congedo parentale** e le **due ore di permesso giornaliero**.

INPS rammenta che, mentre il **prolungamento del periodo di congedo parentale** e le **due ore di riposo giornaliero** retribuito possono



essere utilizzati a partire dalla conclusione del periodo di normale congedo parentale teoricamente fruibile dal genitore richiedente, i **tre giorni di permesso** (comma 3, art. 33, legge 104/92) possono essere goduti, da parte dei genitori o da parte degli altri familiari, dal giorno del riconoscimento della situazione di disabilità grave.

Inoltre, trattandosi di agevolazioni volte alle medesime finalità di assistenza al disabile, *"la fruizione dei benefici dei tre giorni di permesso mensili, del prolungamento del congedo parentale e delle ore di riposo deve intendersi alternativa e non cumulativa nell'arco del mese"*. Il che significa che i **tre benefici** sono **incompatibili** se fruiti **nello stesso mese**.

L'ASSENZA DI RICOVERO

Ambedue le Circolari sottolineano che **uno dei requisiti essenziali per la concessione dei permessi lavorativi è l'assenza di ricovero a tempo pieno della persona con grave disabilità**.

Per **ricovero a tempo pieno** si intende quello, per le intere ventiquattro ore, presso *"strutture ospedaliere o simili, pubbliche o private, che assicurano assistenza sanitaria continuativa"*. INPS e Dipartimento da parte loro, ribadiscono **tre eccezioni**.

I permessi, anche in caso di ricovero, possono essere concessi in tre casi:

- **interruzione del ricovero** a tempo pieno per necessità del disabile in situazione di gravità di recarsi al di fuori della struttura che lo ospita per **effettuare visite** e terapie appositamente certificate;